

## REGOLAMENTO (CE) N. 3068/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1993

recante apertura di gare relative agli aiuti per l'ammasso privato di carcasce e  
mezzene di agnello

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91<sup>(4)</sup>, prevede le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, ha stabilito in particolare i quantitativi minimi per i quali possono essere presentate offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, è necessaria l'apertura di una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato;

considerando che, a norma dello stesso articolo, tali misure sono adottate tenendo conto della situazione di ogni zona di quotazione; che è pertanto opportuno indire gare separate per ognuna delle zone in cui sussistono i presupposti richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara in Italia per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di carcasce e mezzene di agnello.

Fermo restando le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, le offerte possono essere presentate agli organismi di intervento dei rispettivi Stati membri.

*Articolo 2*

Le offerte devono essere presentate ai rispettivi organismi di intervento entro le ore 14,00 del 12 novembre 1993.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.<sup>(4)</sup> GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.<sup>(5)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.